

COPIA



CITTA' DI FELTRE

- U. O. Polizia Locale

**Ordinanza n. 216** del 17/11/2012

- U. O. Polizia Locale

**Oggetto: Ordinanza taglio rami in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria lungo le fasce di rispetto ai sensi degli art. 52 e 55 del DPR 753/80.**

### IL SINDACO

**Vista** la richiesta della RFI – Rete Ferroviaria Italiana, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 16 aprile 2012 al n. 6416e successivo sollecito in data 14 novembre 2012 al n. 19496, con cui si chiede l'emissione di ordinanza sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria;

**Richiamati** gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980, di seguito riportati, che prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina.

**.....ART 52** *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;*

**.....ART 55** *“ I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”*

**Preso atto** dei gravi effetti che la caduta di vegetazione presente su aree non Rete Ferroviaria Italiana adiacenti a linee ferroviarie ha avuto sul servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici in Italia;

**Considerato** che il clima è sempre più caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie e ritenuto

pertanto necessario e urgente impartire precise direttive in merito al **“Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie”**;

**Ravvisata** pertanto la necessità e l'urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari, confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo, che minaccia l'incolumità pubblica, rappresentato dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana;

**Considerato** che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

**Dato atto** che tali opere sono urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, per i motivi sopra esposti;

#### **Visti**

- L'art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
- Il D.M. 5 Agosto 2008
- Visti gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11/07/1980/80, n. 753
- L'art. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- Il Regolamento comunale di Polizia Urbana

Rilevata la necessità di intervenire al fine di prevenire i pericoli in atto segnalati;

#### **ORDINA**

A tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso, confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune di Feltre, nell'ambito delle proprie fasce di competenza e **nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti**, di provvedere costantemente:

1. al taglio dei rami che si protendono oltre il proprio confine verso la ferrovia, degli alberi e delle piante radicate che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario;
2. rimuovere immediatamente, con tutte le cautele e avvertenze del caso, alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
3. adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80;

Fatta salva e riservata l'azione civile e penale ove ne ricorra il caso, ai contravventori la presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa ai sensi e modalità della Legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni, oltre alle eventuali spese per azioni sostitutive per il rispetto della presente.

#### **DISPONE**

- che della presente ordinanza venga data conoscenza alla cittadinanza
- che la medesima ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito del Comune di Feltre ,
- **che venga inviata copia della presente per quanto di Loro competenza a:**
- Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Belluno

- RFI Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione – Venezia Unità Territoriale Nord – Treviso
- Polfer di Belluno
- Questura di Belluno
- Comando Provinciale Carabinieri Belluno
- Comando Compagnia Carabinieri Feltre
- Comando Stazione Carabinieri Feltre
- Comando Vigili del Fuoco di Belluno
- Comando Stazione Forestale di Feltre
- Settore Lavori Pubblici del Comune di Feltre
- Protezione Civile del Comune di Feltre

FF/ff

**IL SINDACO**  
Paolo PERENZIN

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Feltre, li \_\_\_\_\_

l'addetto Ufficio Protocollo  
\_\_\_\_\_